



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AMBIENTE VERDE PUBBLICO E DECORO DELLA CITTA

ORDINANZA N. 252 DEL 30/09/2025

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026. RETTIFICA ORDINANZA N. 251/2025.

SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il

“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀ ;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:
 - Livello VERDE, nessuna allerta quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - Livello ARANCIO, 1° grado di allerta, quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - Livello ROSSO, 2° grado di allerta, quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Lonigo risulta essere inserito nella zona “IT0520 - Agglomerato di Vicenza” nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
- tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1005 del 02/09/2025 (BUR n. 119 del 05/09/2025), in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025, n. 73, convertito con L. 18/07/ 2025, n. 105, ha disposto il differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";

- la Regione Veneto con successiva nota prot. 459766 del 16/09/2025 ha chiarito che “... per un’omogenea applicazione sul territorio delle misure strutturali di limitazione della circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, il differimento al 1° ottobre 2026 deve intendersi riferito a tutti i veicoli di categoria M”;

Ricordato che:

- il Comune di Lonigo è inserito nella zona individuata con codice IT0520 – (denominazione) AGGLOMERATO DI VICENZA;
- il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’Aria nel Bacino Padano”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6/06/2017, dispone, tra l’altro, che:
 - a) le limitazioni della circolazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;
 - ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 155/2010 è da considerarsi agglomerato:

“una zona costituita da un’area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

 - 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - oppure
 - 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km² superiore a 3.000 abitanti”.
- in relazione a questa definizione: si evidenzia quanto segue:
 - il Comune di Lonigo dista dal Comune di Vicenza circa 24 chilometri;
 - non esiste una dipendenza sul piano demografico;
 - sul piano dei servizi e dei flussi di persone e merci la dipendenza non è diversa da quella di altri Comuni collocati in altre zone;
 - il Comune di Lonigo non condivide con il Comune di Vicenza strumenti quali piano mobilità, piano del traffico, servizio pubblico di trasporti tali da poterlo considerare nel medesimo aggregato;
 - non è presente pertanto sul territorio comunale di un adeguato servizio pubblico locale.
- l’esame dell’Allegato B della DGR n. 1855/2020, che riporta tutta la zonizzazione della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010, evidenzia che negli altri agglomerati individuati, i comuni inseriti negli agglomerati stessi sono direttamente confinanti con il Comune Capoluogo, mentre per spostarsi dal Comune di Vicenza a quello di Lonigo dovremmo passare il territorio di tre Comuni (Altavilla Vicentina, Brendola e Sarego);
- il Comune di Lonigo non ricade nella zona “Valle del Chiampo”, caratterizzato dall’omonimo distretto della concia delle pelli, mentre dovrebbe essere collocato nell’area dei Colli Berici;
- i comuni limitrofi a Lonigo, con l’eccezione di Sarego, sono classificati in Zona Colli oppure Pianura, sulla base della densità emissiva comunale (Allegato A della DGR 1855/2020);

Esaminati i dati dell’inventario delle emissioni, reperibile alla pagina: <https://aria.provincia.vicenza.it/patto-dei-sindaci>, studio dettagliato svolto dalla Provincia di Vicenza nello stimare le emissioni inquinanti ripartite per settori economici per tutti i 114 Comuni della Provincia.

Evidenziato quanto segue:

- il carico emissivo di *polveri sottili (PM_{2,5} e PM₁₀), riferito ad unità di superficie) del Comune di Lonigo è pari a 1,62 t/kmq che lo colloca all’ottantunesimo posto in una graduatoria che considera tutti i comuni della Provincia di Vicenza (con valore medio del territorio della provincia di Vicenza di 2,15 t/kmq).*
- il contributo della mobilità al carico emissivo di polveri sottili è pari rispettivamente al 13,53% per le PM_{2,5} e 15,91% per il PM₁₀;

- Valutato pertanto di mantenere per gli inquinanti Ossidi di Azoto, Composti Organici Volatili, Anidride Solforosa e Ammoniaca le limitazioni previste per l'agglomerato Vicenza;
- Ritenuto invece di rinviare ad un successivo provvedimento le misure interdittive relative alla mobilità in relazione allo scarso apporto, in termini di carico emissivo di polveri sottili, del traffico veicolare ed all'assenza di un adeguato servizio pubblico locale alternativo;
- Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale";
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 02/09/2025 (BUR n. 119 del 05/09/2025) di recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025, n. 73, convertito con L. 18/07/2025, n. 105;
- la nota della Regione Veneto, prot. 459766 del 16/09/2025 di precisazione in merito al differimento al 1° ottobre 2026 delle limitazioni alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Richiamata la precedente ordinanza n. 251 del 29 settembre 2025 e preso atto che per mero errore materiale veniva individuata nel 30 aprile 2025 anziché 30 aprile 2026 il termine ultimo di adozione delle misure ivi previste.

Ritenuto pertanto di procedere con una rettifica dell'ordinanza n. 251/2025 prevedendo che l'istituzione degli obblighi, limitazioni e divieti è da intendersi dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali

ORDINA

l'istituzione per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, salvo specifiche diverse indicazioni, degli obblighi, limitazioni e divieti di seguito indicati.

A – Misure estese all'intero territorio comunale:

A1) Divieto in tutto il territorio comunale di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

B - Divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali, divieto e limitazione di falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio (azioni operative AG.1a e E.7.a):

In tutto il territorio comunale è fatto divieto

B1) Di procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a), invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepo e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al centro comunale di raccolta dei rifiuti (Ecocentro);

- costituiscono eccezione al divieto di effettuare combustione di materiale vegetale all'aperto, le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali adeguatamente documentate secondo le modalità previste dalle vigenti normative (D. Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021);

B2) Di realizzare, falò rituali (Azione Operativa E.7.a). in deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti se effettuati in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, il falò relativo ai festeggiamenti del periodo natalizio (Manifestazione "Brusa la Vecia") con i seguenti obblighi:

- limitare le dimensioni della pira entro i 4 metri di altezza massima ed i 3 metri di diametro alla base;

- utilizzare biomassa correttamente stagionata mantenuta il più possibile secca e asciutta, legna naturale, (non verniciato e non trattato con solventi e simili) e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;
- adottare le seguenti misure di contenimento dei rischi e delle emissioni:
 - posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
 - non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
 - di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il DM 261/96, la nota dal Ministero dell'Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018;
 - garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
 - garantire via di esodo in caso di necessità;
 - spegnerli con acqua entro un'ora dall'accensione, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo.
 - smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.

B3) Di effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzando combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) - (Azione Operativa E.7.a) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso). Sono esclusi dal divieto i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).

C - Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno (azione operativa E.3a) e divieto di utilizzo di apparecchi civili alto emissivi alimentati a biomasse legnose (azione operativa E.1a):

In tutto il territorio comunale sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, di non superare il limite massimo per le temperature medie, misurato ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPR:

C1a) 19°C (+2°C di tolleranza) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici, classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
- E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 5 del DPR 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:
 - a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

C1b) 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

C1c) 18°C (+2°C di tolleranza) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso) per gli edifici di cui al precedente punto c1a e con le medesime eccezioni ivi previste;

C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (Livello verde);

C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D - Obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe a1 in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kw (azione operativa E.3.d) e obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche (azione operativa E.3.b):

In tutto il territorio comunale è fatto obbligo:

D1) di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;

D2) di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. (12)

E - Efficacia delle misure relative ai livelli di allerta arancio e rosso (1° E 2°):

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti A1b, A1c, A2 C1c e C2b diverrà efficace dopo l'affissione degli appositi avvisi sulle bacheche comunali del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Livello di Allerta) e ROSSO (2° Livello di Allerta) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed avvisi sul sito istituzionale;

INVITA

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:

- limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;

- limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);

- limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;

- limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

AVVISA

- che con un eventuale successivo provvedimento saranno valutate le limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli;

INFORMA

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a. il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b. la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
 - le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- c. - la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d. l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

- e. Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>;

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, sul sito Internet del Comune e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Provincia di Vicenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 - Berica;
- ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza;
- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Lonigo;
- al Comando dei Carabinieri di Lonigo;
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Lonigo;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile, qualora disponibili - LORO SEDI.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Dalla sede municipale, 30/09/2025

SINDACO

Giacomello Pier Luigi / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale